



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°31

Oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 124 del 2019 (Decreto Fiscale)

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 23-2019 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 23-2019

Oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 124 del 2019 (Decreto Fiscale) -

Nella G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019 è stata pubblicata la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 di conversione del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 (Decreto Fiscale), del quale è stata data notizia alle ASD e SSD di questa Lega, con propria Circolare n. 20 del 6 novembre 2019.

Si segnalano di seguito le principali modifiche ed integrazioni che più possono interessare (anche indirettamente), apportate al Decreto con la Legge di conversione.

Art. 3 - *Compensazione di imposte* - Al comma 6 è stata sostituita la sanzione di 1.000,00 euro, prevista dal Decreto, con una sanzione pari al 5% dell'importo non compensato correttamente, fino a 5.000,00 euro, e pari a 250,00 euro per importi superiori a detta cifra.

Art. 16 - *Semplificazioni fiscali* - È stato aggiunto il comma 1-bis che prevede, in sostituzione del secondo periodo del comma 1-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, che la trasmissione telematica delle fatture è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Artt. 16-bis - *Ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il Mod. 730* - È fissato al **30 settembre** il termine ultimo per la presentazione al proprio sostituto d'imposta che intende prestare l'assistenza fiscale, la dichiarazione dei redditi; lo stesso termine del **30 settembre** è fissato per la presentazione della dichiarazione al CAF.

I CAF e i professionisti abilitati concludono le attività relative all'invio delle dichiarazioni con le seguenti scadenze: - **entro il 15 giugno** per le dichiarazioni loro presentate dal contribuente entro il 31 maggio; - **entro il 29 giugno** per quelle presentate dal 1° al 20 giugno; - **entro il 23 luglio** per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio; - **entro il 15 settembre** per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto; - **entro il 30 settembre** per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

Art. 17 - *Imposta di bollo sulle fatture elettroniche* - Dopo il comma 1 è stato aggiunto il comma 1-bis che prevede che l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.

Art. 20 - *Lotteria degli scontrini* - L'articolo è stato sostituito con un nuovo art. 20 che prevede, tra l'altro, che la lotteria degli scontrini è rinviata al **1° luglio 2020** e che, nel caso in cui l'esercente rifiuti di acquisire al momento dell'acquisto, il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza all'Agenzia delle Entrate che effettuerà i controlli di rito.

Art. 22 - *Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici* - Dopo il comma 1 è stato inserito il comma 1-bis che prevede che il credito d'imposta del 30% delle commissioni addebitate agli esercenti per le transazioni effettuate mediante carte di credito, datate o prepagate, spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Art. 32 - Scuole Guida - E' stato sostituito il comma 1 con un nuovo comma, che prevede la tassazione ai fini IVA delle prestazioni che comprendono l'insegnamento della guida automobilistica per l'ottenimento della patente di guida per i veicoli delle categorie B e C1.

Art. 32-quater - Modifiche al regime fiscale delle Società Semplici - E' stato stabilito che i dividendi di fonte italiana distribuiti da Società a r.l. o per Azioni a Società Semplici si intendono percepiti con l'applicazione del corrispondente regime fiscale. Pertanto: - i dividendi imputabili ai soci persone fisiche, residenti in Italia, "non imprenditori", della Società Semplice sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%; - la quota del dividendo imputabile a Società in Accomandita Semplice o in Nome Collettivo, residenti in Italia, non è soggetta a ritenuta e il reddito dovrà essere dichiarato direttamente dalle Società stesse nella misura del 58,14% (esclusione dalla formazione del reddito per il 41,86%); - sono esclusi dalla formazione del reddito per il 95% del loro ammontare i dividendi imputabili a Società di Capitali o Enti commerciali; - la parte di dividendo imputabile ad altre categorie di soci della Società Semplice, quali possono essere gli Enti non commerciali o i soggetti non residenti, concorrerà a formare il reddito complessivo della Società Semplice nella misura del 100%. La disposizione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. e pertanto il nuovo regime si applica ai dividendi corrisposti a partire dal 25 dicembre 2019.

Art. 38-ter - Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici PA - A decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti della tassa automobilistica sono effettuati con modalità digitali.

Art. 39 - Modifiche della disciplina penale - Sono state apportate modifiche in materia di pene. In particolare, con riferimento alle indicazioni fornite con la precedente Circolare n. 20 della L.N.D., al punto 5 la reclusione prevista è da 2 anni a 4 anni e sei mesi; ai punti 6 e 7 (omissione delle dichiarazioni dei redditi, IVA e sostituti d'imposta) la reclusione prevista è da 2 a 5 anni; l'indebita compensazione con crediti inesistenti è punita con la reclusione da 18 mesi a 6 anni.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2020 i commercianti al minuto e assimilati con ricavi inferiori a 400 mila euro devono emettere il nuovo documento commerciale tramite il "registratore telematico", memorizzare i dati ed inviarli all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Per tutto il primo semestre del 2020 le sanzioni per l'omesso invio dei corrispettivi non si applicano se i dati vengono trasmessi telematicamente entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'interesse legale annuo è stato fissato allo 0,05 con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2019 (G.U. n. 393 del 14 dicembre 2019). Ciò assume particolare rilevanza per la determinazione degli interessi da calcolare in caso di ravvedimento operoso.